

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI
ai sensi del D. Lgs.º 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**

TRA

L’**Università degli Studi di Messina**, con sede in Piazza Pugliatti n. 1, 98100 Messina, di seguito denominata, per brevità, Università - Partita IVA 00724160833 e Codice Fiscale n. 80004070837, rappresentata dalla Magnifica Rettore, **Prof.^{ssa} Giovanna Spatari** (C.F. SPT GNN 65R61 F158N);

E

L’**Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino"** di Messina, con sede legale in Via Consolare Valeria n°1, 98125 Messina, per brevità indicata come "**AOU**", codice fiscale e partita IVA 03051890832, rappresentata dal Commissario Straordinario **Dott. Giorgio Giulio Santonocito**;

PREMESSO

- Che il d.lgs. n. 81/08 obbliga il datore di lavoro pubblico o privato a organizzare, all'interno della propria Azienda, la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti la salute del personale dipendente e di quello a questo equiparato;
- Che lo studente universitario, è definito "lavoratore" ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. *(che così recita - all’art. 2 comma 1: “Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, .. Al lavoratore così definito è equiparato: ... l’allievo degli istituti d’istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione);*
- Che l’iscrizione ai corsi di laurea, soprattutto quelli a indirizzo scientifico, richiede attività di apprendistato presso reparti clinico - ospedalieri, laboratori chimico / fisico / biologici, con possibile esposizione a rischi tutelati dalle normative vigenti. Tali norme prevedono, nel caso di presenza di rischi e laddove l’esposizione sia significativa, cioè paragonabile a quella del personale dipendente, una sorveglianza sanitaria;
- Che la Sorveglianza Sanitaria viene istituita per prevenire gli effetti sulla salute dei fattori di rischio cui il lavoratore è esposto nel corso della sua attività lavorativa e che quindi il giudizio di idoneità che viene espresso sta ad indicare l’assenza di controindicazioni all’esposizione a quei fattori di rischio individuati dalla valutazione effettuata dal Datore di Lavoro;
- Che la valutazione dell’idoneità al lavoro comprende:
 - a) la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con l’esposizione ai fattori di rischio specifici della mansione svolta;
 - b) il possesso dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei compiti inerenti la mansione;
 - c) la non sussistenza di pericolosità per terzi, e che, la valutazione della prestazione resa non è di competenza del medico competente;
- Che il medico competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il “protocollo” in relazione ai fattori di rischio, e che il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/08;
- Che è nell’interesse dell’Università, pur adottando criteri di massima trasparenza, utilizzare competenze pubbliche e in particolare universitarie, al fine di assicurare una migliore e più completa attuazione dei propri obblighi connessi alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” possiede le competenze professionali e le strutture idonee a garantire l’attività di Sorveglianza Sanitaria attraverso l’articolazione organizzativa Unità

Organizzativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di Medicina del Lavoro la cui coordinatrice è la Prof.^{ssa} Concettina Fenga.

Le parti pertanto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura all'Università degli Studi di Messina di una collaborazione per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria per gli studenti dei corsi di Laurea dell'Ateneo, attraverso la disponibilità del personale medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" – U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei compiti, espressamente previsti dall'art. 25 del citato *Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81*, relativo agli obblighi della figura del Medico Competente.
2. L'attività di sorveglianza sanitaria sarà rivolta agli studenti iscritti ai Corsi di laurea dell'Ateneo, con particolare riferimento a quelli afferenti ai dipartimenti di area Medica, ai dipartimenti Scientifici che frequentano laboratori, o ambienti a rischio specifico (chimico, biologico, fisico, radiologico o altro) e/o a quelli impegnati in attività svolte a vario titolo all'esterno delle strutture universitarie (campagne archeologiche, ecc.).

Articolo 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. L'Università s'impegna:

- a fornire una unità di personale dedicata a occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali relativi a tale attività;
- a corrispondere all'Azienda Ospedaliera Universitaria la somma di Euro 10,00 (dieci/00), per singolo studente iscritto ai corsi di laurea dell'Ateneo - come meglio specificato al precedente articolo 2, comma 2 -, a titolo di rimborso forfettario relativo alle prestazioni sanitarie richieste dal Medico Competente ed erogate dalle altre Strutture Aziendali diverse dall'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro (esempio U.O.C. di Patologia Clinica "Laboratorio centralizzato", U.O.C. di Malattie infettive...ecc.), che verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria;

2. L'Azienda Ospedaliera Universitaria s'impegna:

- a mettere a disposizione il personale medico dell'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, individuato per l'attività di medico competente, necessario per l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria di tutto il personale individuato all'art. 2 comma 2 della presente convenzione. L'attività di cui sopra è resa dai medici individuati in regime convenzionale presso i locali dell'A.O.U. nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il datore di lavoro / delegato o i Direttori dei vari Dipartimenti, secondo modalità operative valutate congiuntamente e, comunque, nel rispetto della periodicità stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. L'espletamento delle attività sarà consentita nell'orario ordinario esclusivamente previa mirata programmazione dell'attività stessa e senza pregiudizio per l'attività istituzionale dei sanitari coinvolti;
- le attività svolte dal personale dell'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, comprese le eventuali prestazioni sanitarie erogate dalla stessa U.O.S.D., sono a titolo gratuito;

Articolo 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione avrà validità di un anno dalla data della sua sottoscrizione¹ e non potrà essere oggetto di tacito rinnovo.
2. La convenzione potrà essere risolta da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

Articolo 5 - REFERENTI

1. Le parti indicano quali referenti, ai fini della presente convenzione, e per l'intera durata della stessa:

- Per L'Università: la *Prof.ssa Giovanna Spatari*, Prof. Ordinario di Medicina del Lavoro;
- Per l'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro: la *Prof.ssa Concettina Fenga*, direttore dell'U.O.C.

Articolo 6 – LUOGO DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI CONVENZIONE

Le visite mediche, gli accertamenti specialistici saranno effettuate presso la sede dell'A.O.U. sita in Messina, via Consolare Valeria 1, mentre e l'attività di formazione e informazione potranno essere svolte nella medesima sede o in altro sito stabilito al momento.

Articolo 7 – ASPETTI ASSICURATIVI

1. L'A.O.U., come disposto dall'Assessorato della Salute (nota prot. 52755 del 30/06/2014), garantisce copertura assicurativa per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ponendo a carico del "Fondo Aziendale di Autoassicurazione" la relativa copertura.

2. L'Università garantisce idonea copertura assicurativa RC e Professionale a favore del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Tutta la documentazione e le informazioni di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sono da considerarsi *dati sensibili* e come tali dovranno essere trattati, in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/04/2016.

2. I responsabili delle attività per conto dell'Università e dell'A.O.U. s'impegnano a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi, così come analogamente deve accadere per dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza in forza dell'attività suindicata.

3. E' fatto, inoltre, divieto di utilizzare, trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopraccitate.

Articolo 9 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010; la stessa verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese verranno poste a carico della parte istante, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Articolo 10 – CLAUSOLE FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Per l'Università degli Studi di Messina
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Gaetano Martino"
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito